

Premessa

Quest'opera costituisce la seconda edizione, ampliata e profondamente rinnovata, di un testo pubblicato da Egea nel gennaio 2016 e in precedenza in cinque edizioni (dal 1997 al 2011) da altro editore.

Questa nuova edizione presenta numerose modifiche e integrazioni rispetto alla precedente al fine di:

- recepire tutti cambiamenti che derivano dalla pubblicazione (fino a dicembre 2017) da parte dall'OIC delle nuove versioni e bozze di modifica dei principi contabili nazionali;
- accogliere le innovazioni riguardanti i nuovi principi contabili internazionali (IFRS) omologati dall'Unione Europea;
- aggiornare i riferimenti alla normativa fiscale.

Sono stati introdotti ulteriori chiarimenti e approfondimenti e nuove esemplificazioni numeriche.

È inoltre stato aggiunto un nuovo capitolo, redatto da Carlo Marcon, interamente dedicato agli strumenti finanziari derivati, che consente una trattazione più organica e approfondita delle nuove norme sul tema introdotte dal D. Lgs n. 139/2015 e delle soluzioni sviluppate dall'OIC 32.

Il codice civile, agli articoli 2423 e seguenti, espone le regole che disciplinano la formazione del bilancio d'esercizio destinato a pubblicazione. Ma la costruzione del bilancio non si realizza unicamente con l'osservanza del disposto codicistico.

L'apparato delle disposizioni civilistiche presenta evidenti caratteri di sintesi e di generalità e richiede per la sua corretta applicazione, il concorso di regole tecniche per la contabilizzazione, la valutazione e la rappresentazione delle operazioni aziendali. Tali necessità sono frequenti e riguardano per esempio:

- a) l'applicazione del principio di rilevanza nella rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio (art. 2423, 4° c.);
- b) la nozione di costo di acquisto e di produzione da utilizzare per la valutazione delle immobilizzazioni e delle rimanenze (art. 2426, 1° c., n. 1);
- c) la scelta del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni in base alla residua possibilità di utilizzazione (art. 2426, 1° c., n. 2);
- d) le informazioni complementari (previste dall'art. 2423, 3° c.) che si devono fornire se le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- e) l'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate (art. 2426, 1° c., n. 4);
- f) la valutazione dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, dei crediti e dei debiti secondo il metodo del costo ammortizzato (art. 2426, 1° c., n. 1 e n. 8);

g) la valutazione dei lavori in corso su ordinazione sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (art. 2426, 1° c., n. 9).

In altri termini, la corretta applicazione delle norme giuridiche sul bilancio, non può effettuarsi senza disporre di regole tecniche idonee a interpretare la norma e a integrarla laddove i caratteri di sintesi e generalità risultano particolarmente accentuati.

Per soddisfare le esigenze suddette, nel nostro Paese erano stati predisposti i principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, che dal 2001 vengono rivisti e completati dall'*Organismo Italiano di Contabilità* (OIC)¹. Questi principi, oggetto di un lavoro costante di aggiornamento e di revisione in relazione ai cambiamenti della norma giuridica e all'evoluzione della dottrina ragioneristica, si sono sviluppati in un contesto internazionale, tenendo conto cioè di quanto dispongono i principi contabili internazionali, alla luce dei vincoli posti dal quadro normativo civilistico italiano.

In sintesi, le imprese che applicano le norme del codice civile le integrano con i principi contabili OIC, qualora dalle norme del codice civile non sia possibile desumere una regola di comportamento ed eventualmente, con i principi contabili internazionali quando la stessa norma civilistica rimanda a tali principi oppure nei casi in cui né le norme del codice né i principi nazionali intervengono a risolvere una situazione specifica (sempre che il principio internazionale possa essere considerato compatibile con la normativa nazionale).

Il ruolo istituzionale dell'OIC nello sviluppo dei principi contabili è stato più volte riconosciuto anche dalle norme. Basta in proposito segnalare come il D. Lgs. 139/2015, che ha introdotto numerose modifiche al testo degli articoli del codice civile che riguardano il bilancio d'esercizio, abbia imposto all'OIC di aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle nuove disposizioni introdotte. Come segnala la relazione illustrativa al suddetto decreto, tale attività è svolta dall'Organismo Italiano di Contabilità nell'ambito di quelle a cui è istituzionalmente preposto² ai sensi dell'articolo 9-*bis* del D. Lgs. 38/2005.

¹ L'OIC viene costituito nel 2001. L'OIC emana i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile, anche in base alla legge 11 agosto 2014, n. 116. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

² La relazione illustrativa al D. Lgs. 139/2015 chiarisce che l'articolo 9-*bis* del D. Lgs. 38/2005, oltre che riconoscere nell'Organismo Italiano di Contabilità il soggetto istituzionalmente preposto

Anche se vi sono stati altri organismi internazionali che si sono occupati della statuizione di principi contabili (Onu, Ocse ecc.), quando si fa menzione – senza ulteriori specificazioni – ai principi contabili internazionali ci si vuole riferire agli IFRS (*International Financial Reporting Standards*), cioè agli standard contabili dell'*International Accounting Standards Board* (IASB)³.

Il ruolo degli IFRS assume rilevanza anche nel nostro Paese per due distinti motivi. In primo luogo perché – come indicato in precedenza – essi costituiscono un punto di riferimento imprescindibile nel processo di sviluppo e di aggiornamento della prassi contabile, come emerge anche dall'esplicito impegno dell'OIC di curare l'armonizzazione dei principi contabili nazionali con quelli internazionali e dagli espliciti richiami alle definizioni dei principi contabili internazionali operate dallo stesso codice civile⁴. In secondo luogo a motivo del fatto che – per alcuni tipi di imprese – essi hanno completamente “soppiantato” la normativa civile e i principi contabili nazionali⁵.

a fornire supporto sia al Parlamento sia agli Organi Governativi nel processo di formazione della normativa e della regolamentazione contabile, individua in tali attività un interesse pubblico, al cui soddisfacimento deve essere quindi improntata l'esecuzione delle funzioni assegnate.

La suddetta relazione riafferma che l'attività di elaborazione di principi contabili, coerenti con quanto previsto in materia di bilancio dal Codice Civile, costituisce la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili.

Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione.

³ Come richiesto dallo IASB, con la sigla IFRS si intende indicare sia i documenti denominati IAS (*International Accounting Standards*) cioè i documenti ancora in vigore emanati in precedenza dall'*International Accounting Standards Committee* (IASC), sia i documenti denominati IFRS (*International Financial Reporting Standards*) cioè quelli direttamente emanati dallo IASB e quelli frutto di una rielaborazione sostanziale di “vecchi” IAS.

⁴ Così recita il 2° comma dell'art. 2426 del codice civile: ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “*fair value*”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

⁵ Questo secondo ruolo dei principi internazionali ha avuto origine dall'emanazione da parte del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione Europea, del regolamento 1606/2002 (d'immediata applicazione negli stati membri), chiamato anche Regolamento Ias, che ha previsto che gli stati membri possano consentire o prescrivere la loro adozione anche per la redazione del bilancio d'esercizio individuale. In attuazione di quest'ultima disposizione l'Italia ha emanato il D. Lgs 38/2005 secondo il quale:

Come è anche illustrato in *Figura 1*, l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali riguarda direttamente le imprese di grandi dimensioni e quelle che operano sui mercati dei capitali, che in Italia costituiscono un'esigua minoranza (poche migliaia), mentre per tutte le altre imprese del nostro Paese l'adozione è facoltativa o rimane addirittura preclusa. Per queste altre imprese (circa un milione), continuano quindi a essere applicati i principi del codice civile.

Oggetto di questo lavoro è innanzitutto l'analisi dei principi contabili nazionali, con particolare attenzione alla ricostruzione dei legami concettuali fra la dottrina contabile e le soluzioni accolte dai principi stessi. In altri termini, si è ritenuto che una più efficace comprensione del loro contenuto sia conseguibile se vengono messi in luce i fondamentali contributi dell'elaborazione teorica ai quali i principi attingono. Esempi di questo lavoro si ritrovano, per esempio, nell'esposizione delle strutture di bilancio, delle nozioni di contabilità dei costi, nell'analisi dei collegamenti fra metodo del patrimonio netto (per la valutazione di talune partecipazioni) e teorie di consolidamento.


L'approfondita analisi condotta si è in qualche caso imbattuta in aspetti dei principi contabili che riteniamo insufficientemente approfonditi o in posizioni poco coerenti con le impostazioni della migliore dottrina. Di essi abbiamo fatto menzione, nel quadro di un giudizio certamente favorevole rispetto al lavoro degli estensori dei diversi documenti, con l'intento di offrire contributi alle successive fasi di revisione dei principi stessi.

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo dato spazio a frequenti esemplificazioni, convinti di rinforzare il grado di raggiungimento dello scopo finale dei principi contabili di agevolare la concreta preparazione dei bilanci.

Pur cercando di evitare inutili appesantimenti e ripetizioni, abbiamo condotto un continuo raffronto fra i principi contabili nazionali e gli IFRS, segnalando il ruolo di integrazione che i secondi svolgono per taluni argomenti non ancora trattati dai primi (per esempio, le aggregazioni aziendali e gli investimenti immobiliari) e analizzando taluni contenuti che presentano elementi di contraddittorietà fra i due ordini di principi. L'esame dei principi contabili internazionali è volto ad integrare

- le società con titoli quotati, le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche, le Società di intermediazione Mobiliare (SIM), le Società di Gestione del Risparmio (SGR) ed altri enti finanziari vigilati hanno l'*obbligo* di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IFRS (come pure le assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato);
- le società controllate (anche congiuntamente) da una delle società di cui sopra o collegate ad essa, le società non quotate che però redigono il bilancio consolidato e le società controllate da una società che redige il bilancio consolidato o collegate ad essa (con l'esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata), hanno la *facoltà* (ma non l'*obbligo*) di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IFRS;
- anche le società diverse da quelle precedentemente indicate (sempre con l'esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IFRS.

Figura 1 – Fonti normative per la redazione del bilancio delle diverse categorie di imprese



(*) IFRS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato.

il processo interpretativo delle norme civilistiche e non intende sviluppare in modo esaustivo le problematiche che interessano le società obbligate al rispetto degli IFRS.

Le norme fiscali sono prese in considerazione ai fini della valutazione in bilancio della fiscalità anticipata e differita, mentre non è obiettivo di questo lavoro lo studio degli adempimenti di ordine esclusivamente tributario.

Venezia, febbraio 2018

Ugo Sòstero e Erasmo Santesso